Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 17.06.2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, finanziamento da rimborsare in 120 rate mensili di euro 200,00 ciascuna per complessivi euro 24.000,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di luglio 2023 in corrispondenza della rata n. 49, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata con il criterio del *pro rata temporis*, di euro

1065,00 (di cui euro 284,00 per *commissioni di istruttoria* ed euro 781,00 per *provvigioni intermediario del credito*), oltre agli interessi legali (senza precisarne la decorrenza).

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- *preliminarmente*, precisa che il contratto di cui è vertenza è stato stipulato da un diverso intermediario, dal quale *l'odierna convenuta ha acquisito il credito* e, pertanto, nessun costo fisso può essere richiesto alla medesima;
- l'intermediario ha già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti, secondo la previsione contrattuale ed in conformità alla normativa vigente;
- le *commissioni di istruttoria* e le *provvigioni intermediario del credito* venivano espressamente *pattuiti nel contratto di finanziamento come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato* del prestito (come indicato anche al par. 3 "Costi del credito" del modulo SECCI ovvero Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori);
- il contratto in esame è stato sottoscritto prima del 25/7/2021 e quindi non è soggetto alle disposizioni del novellato art. 125 sexies TUB;
- il modulo contrattuale oggetto di ricorso è stato costantemente ritenuto conforme alla legge dall'Arbitro e dal Giudice ordinario;
- gli *oneri di distribuzione* sono stati trattenuti dal convenuto *ma poi versati all'intermediario del credito* (soggetto terzo) a cui il cliente si è liberamente rivolto e comunque costituiscono costi *up front* e quindi non rimborsabili; il convenuto non ha dunque incamerato, né fatturato l'onere di distribuzione;
- risultano inoltre tuttora vigenti e prevalenti secondo un criterio di specialità, ulteriori disposizioni di rango primario (completate da norme secondarie adottate anche su specifica delega legislativa) che distinguono tra oneri "*up front*" e "*recurring*" ed escludono i primi dalla riduzione del costo totale del credito;
- il testo dell'art. 125-sexies, comma 1 del Testo Unico Bancario, *in vigore all'epoca della sottoscrizione dei contratti,* quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11/09/2019, non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi *"up front*" e, *in particolare, di quelli pagati a terzi.* La sentenza Lexitor, infatti, non ha disposto nulla sul punto, essendosi occupata solo ed esclusivamente della ritenuta necessità di includere nella riduzione del costo totale del credito i *"costi…determinati unilateralmente dalla banca*" (punto 31 e ss.);
- anche i recenti interventi normativi in materia, quali la L. 103 del 10 agosto 2023 e soprattutto il DL 104 del 10 agosto 2023, successivamente convertito senza modificazioni, con il riferimento alle norme sulla ripetizione di indebito e sull'arricchimento senza causa, hanno confermato la *non rimborsabilità delle voci di costo devolute a soggetti diversi dal finanziatore;*
- la domanda formulata dal ricorrente è da respingere anche in ragione del superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, sentenza avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE;
- in sintesi, con riferimento alle voci commissionali di cui parte ricorrente domanda il rimborso, si tratta: delle *provvigioni all'intermediario del credito*, che non sono state oggetto di rifusione in

quanto di natura *up front e* rivolte a beneficio di *un soggetto terzo*, e delle *commissioni di istruttoria,* parimenti di natura *up front* e preliminari alla concessione del finanziamento.

In conclusione, l'intermediario convenuto chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

In via preliminare il Collegio affronta l'eccezione, sollevata dall'intermediario, di difetto di legittimazione passiva; la parte convenuta eccepisce infatti di non poter essere chiamata alla restituzione di alcun costo fisso in quanto il ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento *de quo* con *un diverso intermediario* AA, dal quale la resistente BB ha successivamente acquistato il credito *pro soluto*; pertanto l'intermediario convenuto BB ritiene di non essere tenuto a restituire i costi pagati dal cliente all'intermediario AA relativi esclusivamente al perfezionamento del contratto, costi che peraltro parte convenuta non ha mai né incassato e dei quali non ha mai avuto la disponibilità economica.

A sostegno della suddetta eccezione l'intermediario convenuto BB versa agli atti copia del contratto di finanziamento *ab origine* concluso tra il ricorrente e il diverso intermediario (non convenuto) AA.

Su tale questione si è specificatamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6816/2018 affermando quanto segue: "*l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. …….. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria*".

Il presente Collegio, già in precedenti decisioni **(***ex multis***,** v. Collegio di Bologna decisione n. 10468/2024), richiamandosi ai principi sul punto enunciati dal citato Collegio di Coordinamento, ha respinto analoga eccezione sollevata dall'intermediario convenuto così disponendo: *"... A tale riguardo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 6816/2018, con riferimento alla legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione dei costi non maturati relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio/pensione estinto anticipatamente, ha osservato che la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il fatto del pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito, cioè, è l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento, l'intermediario richieda – in base al conteggio estintivo – il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa*

restitutoria del cliente. Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere l'accipiens, ossia colui che riceve il pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria. Nel caso di specie, il conteggio estintivo risulta rilasciato dall'intermediario convenuto e contiene l'invito ad effettuare il pagamento della somma necessaria all'estinzione anticipata del finanziamento a favore del resistente stesso. Anche la quietanza liberatoria risulta rilasciata da quest'ultimo. L'eccezione sollevata dal convenuto sul difetto di legittimazione passiva non può quindi essere accolta".

Anche nel caso in esame, la quietanza liberatoria e il conteggio estintivo del finanziamento risultano rilasciati dall'intermediario convenuto BB il quale risulta altresì intestatario del conto di accredito dell'importo di anticipata estinzione.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è dunque respinta e il Collegio procede con l'esame nel merito.

Con la riformulazione dell'art.125*sexies* del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo) e così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili**;** il novellato art. 125 s*exies* del TUB, *tuttavia,* per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (*c.d.recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (*c.d. up front*), *costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella*, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario. Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale *che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 *nella parte in cui*, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi *a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021*, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front.*

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento *sottoscritti prima del 25 luglio 2021* (quale è quello in oggetto) trova dunque applicazione, *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata*, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della citata sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB,* è il seguente*, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:*

- per i costi *recurring,* criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, *in assenza di una diversa previsione pattizia*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle *imposte e oneri erariali,* è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso in esame; v. C. di Coordinamento 5304/2013).

Nel caso in esame il ricorrente non avanza alcuna richiesta di rimborso delle spese legali sulle quali è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025.

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", così recita: "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*".

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio

2021, anche dal nuovo art.11 *octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

- la voce *commissioni di istruttoria* (avente natura c.d. *up front*) quantificata da contratto in complessivi euro 480,00 (e mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto), va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **284,00** e non nella (maggior) somma quantificata dalla parte ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis;*

- la voce *provvigioni intermediario del credito* (avente natura c.d. *up front*) quantificata da contratto in complessivi euro 1320,00 (e mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto), va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **513,16** e non nella (maggior) somma quantificata dalla parte ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis.*

Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, infatti, sia le *commissioni di istruttoria* sia le *provvigioni intermediario del credito* hanno natura *up front* essendo riferite ad attività che si esauriscono con l'erogazione del credito (*ex multis* v. Torino n. 7901/2023; Roma n. 12872/2020; Milano n. 1450/24; Bari n. 11178/23; Bologna n. 7580/2023; Palermo n. 1006/24).

Con specifico riguardo alla voce ***"provvigioni intermediario del credito",*** il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento e tale obbligo si estende anche alle somme versate dal convenuto direttamente e integralmente all'intermediario del credito (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/20, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023). Come si ricava anche sentenza della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019*),* non assume infatti rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, in quanto "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"* del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE). In senso conforme, *ex multis,* v. Collegio Milano, decisione n. 12405/2023, Collegio Bari, decisione n. 6852/2023 e Collegio Bologna, decisione n. 11202/2023.

Pertanto il mancato incameramento di tale commissione da parte dell'intermediario convenuto non è motivo per rifiutarne il rimborso, stante quanto sopra esposto.

Il Collegio ritiene, altresì, inconferente ai fini della decisione del presente ricorso, il richiamo da parte del convenuto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9/2/2023 nella causa C-555/2021, pronuncia secondo la quale sono legittime le normative nazionali che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, dispongono la non rimborsabilità dei costi posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.

La predetta sentenza, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, è destinata infatti a dispiegare effetto esclusivamente con riguardo ai *contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori,* come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente

tenore, rispetto a quanto statuito dalla sentenza c.d. "Lexitor", sulla base della *specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE*, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando ("a monte") il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 479/2024 e n. 5157/2023).

Ciò premesso, si riporta di seguito la tabella elaborata alla luce degli elementi agli atti della procedura e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	8,15%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,88%					
Spese di istruttoria				480,00 €	Recurring	284,00 €		284,00 €
Provvigioni intermed. del credito				1.320,00 €	Up front	513,16 €		513,16 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					797,16 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il totale che l'intermediario deve rimborsare alla parte ricorrente ammonta ad euro 797,00 tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, ai sensi della normativa applicabile, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 797,00 (settecentonovantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE